

CCCXCVI.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 7 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	24083
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):	
Norme per la elezione della Camera dei deputati. (1237) . . . . .	24083
PRESIDENTE . . . . .	24083, 24087, 24088, 24089
TURCHI . . . . .	24084, 24085, 24086, 24088, 24089, 24093
LUZZATTO, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	24084, 24085, 24086, 24087, 24088, 24089
MAROTTA, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	24085, 24086, 24087, 24088, 24089, 24093
TAMBRONI, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . .	24086, 24087, 24088, 24089, 24093
CAPACCHIONE . . . . .	24087
LUCIFERO . . . . .	24088
LUCIFREDI . . . . .	24088
COVELLI . . . . .	24089
ALMIRANTE . . . . .	24091
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE . . . . .	24093
DE CARO, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	24093
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	24083
<b>Votazioni segrete</b> . . . . .	24089, 24091

**La seduta comincia alle 11.**

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 2 marzo 1956.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Benvenuti, Jervolino Maria e Viale. (*I congedi sono concessi*).

**Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata una proposta di legge dai deputati Magnani ed altri:

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, sulla massima occupazione nell'agricoltura ». (2111).

Sarà stampata, distribuita e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la elezione della Camera dei deputati. (1237).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la elezione della Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 6.

Si dia lettura dell'articolo 7.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Il Ministero dell'interno, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'articolo 5, il Ministero

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gianquinto, Turchi e Caprara hanno proposto di sopprimerlo. Subordinatamente propongono di aggiungere il seguente comma:

« Il Ministero dell'interno è assistito da una commissione consultiva, costituita dai rappresentanti di ogni gruppo parlamentare della Camera dei deputati. A tal fine ogni gruppo delega un rappresentante ».

TURCHI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCHI. L'articolo 7 riproduce una norma già contenuta nel testo unico; però, vi è una differenza e cioè che nelle passate elezioni non era fatto obbligo di depositare i simboli, mentre con questa legge si introduce questo obbligo, e si stabilisce che il ministro può escludere quei simboli che abbiano molta somiglianza con altri simboli con i quali si possono confondere.

Ora, non è difficile rendersi conto che possono sorgere delle questioni molto delicate. È sembrato a noi che per maggiore garanzia dei partecipanti alle elezioni, e anche per liberare il ministro dell'interno dalla responsabilità che egli dovrebbe assumersi nell'ammettere o escludere questo o quel simbolo, sia preferibile che il ministro venga assistito da una commissione della quale facciano parte i rappresentanti dei partiti, ma è quanto dire delle liste concorrenti. Qui è tutto. Non dovrebbero esserci difficoltà da parte di alcuno ad accettare l'emendamento, in quanto esso rappresenta una garanzia per tutti e libera il ministro dell'interno dal dovere di assumere una responsabilità in proprio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Basso e Luzzatto propongono di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Qualora il Ministero dell'interno ritenga che un contrassegno non debba essere accettato, lo sottopone, per la decisione in proposito, all'Ufficio elettorale centrale nazionale, il quale decide nel termine di 48 ore, dopo aver sentito il depositante del contrassegno contestato e i depositanti di altri contrassegni che ad esso abbiano fatto opposizione. Sono del pari sottoposte all'ufficio elettorale centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai

depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile con quello che abbiano presentato; a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti ».

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Si tratta di un emendamento assai semplice che io vorrei distinguere in due parti, secondo le due ipotesi che esso comprende. Si tratta di questo: mentre tutto il procedimento elettorale preparatorio è stabilito con controlli, con ricorsi e con la presenza dei rappresentanti delle diverse liste interessate, per questa parte della legge, che è del tutto innovativa, non soltanto non è prevista nessuna rappresentanza, ma non è neppure stabilito un organo specificatamente e responsabilmente indicato. Avvenne ad esempio che, durante il dibattito in Commissione, noi ascoltassimo dall'onorevole Bubbio, che allora era sottosegretario per l'interno, che egli aveva presieduto una commissione che si era occupata di ciò.

BUBBIO. Abbiamo fatto il nostro dovere.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Nella vecchia legge e nella nuova non si stabilisce alcun organo, e questo ha importanza assai più nella nuova legge che non nella vecchia, per le maggiori facoltà ora previste.

Mi pare che sia effettivamente, al di fuori di ogni valutazione e interpretazione di parte, un difetto legislativo questo di non prevedere nulla circa l'organo presso il quale potrebbero essere ammessi ricorsi. Il Ministero impersonalmente può accettare o rifiutare i contrassegni, in questi casi, con le conseguenze gravissime che ciò comporta, e cioè l'impossibilità anche della presentazione presso qualsiasi circoscrizione delle liste corrispondenti. Perciò l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre tende a stabilire che vi sia un organo deliberativo, imparziale e diverso dal Ministero, e tende ad ammettere la facoltà di ricorso da parte di presentatori di liste a questo medesimo organo. Quale sia l'organo che debba avere questo compito, è indicato dallo stesso sistema della nostra legge: l'ufficio elettorale centrale nazionale costituito da magistrati della Casazione, che per questa materia può decidere in un termine brevissimo e di conseguenza

non costituisce nessun ostacolo allo svolgimento ordinato della preparazione elettorale. Credo che questo sia uno di quegli emendamenti su cui la discussione non vi dovrebbe essere. D'altra parte su di esso dovrebbe essere d'accordo anche il Governo, perché esso non ha alcun interesse a essere il bersaglio di eventuali critiche o sospetti per una questione che, rimessa all'ufficio centrale nazionale, può venire risolta in modo che siano date le maggiori garanzie.

All'interruzione dell'onorevole Bubbio devo replicare che nelle elezioni del 1953 vi fu una questione che si pose per un contrassegno, questione che non dico sia stata risolta con soddisfazione o non soddisfazione di una parte o dell'altra, perché questo è irrilevante, ma che fu risolta, dopo un primo accoglimento dell'opposizione di fronte a un simbolo presentato, con l'accettazione di un secondo simbolo che presentava esattamente le medesime caratteristiche, in modo diverso da quello che avvenne per le elezioni regionali siciliane, ove è stabilito appunto un ricorso del tipo previsto nel nostro emendamento, e dove la questione seguì forme diverse e pervenne a conclusioni diverse. Questo per dire che la cosa può avere un rilievo, e che in argomento abbiamo l'esperienza siciliana, dalla quale non mi consta che si siano avuti a lamentare inconvenienti, in relazione al ricorso ammesso dalla legge regionale siciliana.

Pertanto ritengo che la maggioranza e il Governo nulla debbano obiettare all'emendamento che completa il nuovo ordinamento, al quale abbiamo fatto opposizione, ma che è ormai stabilito dal voto dell'altro giorno.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

**MAROTTA, Relatore per la maggioranza.** Con l'articolo 5 abbiamo stabilito l'obbligo dei partiti politici di depositare il proprio contrassegno presso il Ministero dell'interno. Avendo stabilito con lo stesso articolo alcuni obblighi per i presentatori dei contrassegni, come, per esempio, quello di non presentare un simbolo facilmente confondibile con altri, è evidente che il Ministero dell'interno debba essere pure facoltato a respingere quei contrassegni che non rispondano alle norme contenute nell'articolo 5 già citato.

Quindi sono contrario all'emendamento Gianquinto, sia per quanto riguarda la soppressione che la costituzione della commissione consultiva, la quale, appunto per la sua natura, non potrebbe praticamente ap-

portare nessun efficace contributo al lavoro del Ministero.

Per quanto riguarda l'emendamento Basso, non concordo con la sua prima parte, che prevede l'obbligo del Ministero dell'interno, qualora non ritenga di accettare un contrassegno, di sottoporre la questione all'ufficio elettorale centrale nazionale. Concordo invece circa l'opportunità che i partiti che ritengano di essere danneggiati dalle decisioni del Ministero possano ricorrere all'ufficio elettorale centrale. Quindi non accetto la prima parte dell'emendamento Basso, né quelli Gianquinto; invece potrei accettare la seconda parte dell'emendamento Basso, sempre però che siano meglio precisate le norme a cui dovrebbe essere sottoposta la possibilità di ricorso all'ufficio elettorale centrale, soprattutto riguardo i termini e gli adempimenti da compiere.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

**TAMBRONI, Ministro dell'interno.** Sono contrario alla commissione consultiva, la quale sarebbe una commissione perditempo e non servirebbe a nulla. Se i presentatori degli emendamenti rinunziano a questa parte, non mi oppongo alla proposta fatta dal relatore circa il ricorso all'ufficio elettorale centrale avverso la decisione del Ministero dell'interno.

**LUZZATTO, Relatore di minoranza.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LUZZATTO, Relatore di minoranza.** Per parte nostra siamo disposti a rinunziare alla prima parte dell'emendamento, restando però inteso che può essere affidato al comitato dei nove il compito di specificare i termini previsti nella prima parte dell'emendamento, e che si debbono trasportare nella seconda.

**TURCHI.** Poiché l'onorevole ministro e la Commissione accettano la seconda parte dell'emendamento Luzzatto, ritiriamo il nostro emendamento.

**PRESIDENTE.** Onorevole Marotta, crede di poter indicare, sia pure approssimativamente, una formula da votare, per evitare di accantonare troppa materia in sede di coordinamento?

**MAROTTA, Relatore per la maggioranza.** Nel secondo comma dell'articolo 7 si dispone che « il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso ». Possiamo disporre che, nel termine di 24 ore dalla notifica dell'avviso, il presentatore può ricorrere all'ufficio elettorale centrale. Questo ricorso deve essere

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

notificato anche al Ministero dell'interno. L'ufficio elettorale centrale deve decidere entro le successive 24 ore, cosicché entro 48 ore si esaurisce questa procedura.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare?

**TAMBRONI, Ministro dell'interno.** Se si ammette la facoltà del ricorso, il termine di 24 ore è troppo breve. Si potrebbe stabilire che entro 3 giorni dalla decisione del Ministero dell'interno è ammesso il ricorso all'ufficio centrale elettorale, previa notifica del ricorso stesso al Ministero dell'interno. Questo è il concetto che mi sembra opportuno adottare.

**LUZZATTO, Relatore di minoranza.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LUZZATTO, Relatore di minoranza.** Circa i termini è facile trovare un accordo. Dobbiamo fissare due termini: uno per il ricorso, l'altro per la decisione. Circa la decisione può rimanere il termine di 48 ore di cui al primo comma dell'emendamento da noi ritirato. Possiamo prevedere altre 48 ore per la presentazione del ricorso.

Desidero formulare una proposta semplificativa. Invece di parlare di ricorso da notificare al Ministero dell'interno, si potrebbe dire semplicemente: il ricorso deve essere presentato al Ministero dell'interno, che lo trasmetterà all'ufficio centrale con il relativo materiale.

**MAROTTA, Relatore per la maggioranza.** D'accordo.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Marotta e Luzzatto formuleranno il comma aggiuntivo ispirandosi al principio testé enunciato, in modo che prima della fine della seduta antim meridiana si possa approvarne il testo.

Con questa riserva, pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione di cui è stata dianzi data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.  
**GUADALUPI, Segretario,** legge:

« All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le

designazioni suddette entro il 56° giorno antecedente quello della votazione ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Gianquinto, Turchi e Caprara propongono di sopprimerlo; subordinatamente, di sostituire alle parole: « di uno supplente » le parole: « di uno o più supplenti ».

**TURCHI.** Chiedo di svolgere io questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TURCHI.** L'articolo 8 stabilisce l'obbligo della presentazione dei simboli e contemporaneamente delle designazioni delle persone che opereranno per le liste in tutte le circoscrizioni; dispone altresì che le designazioni sono fatte nel numero di due (un rappresentante effettivo ed uno supplente).

L'articolo 10 statuisce che nelle singole circoscrizioni le operazioni necessarie devono essere compiute dalle persone designate dai partiti o dai raggruppamenti politici al Ministero dell'interno. Ora, qui entra in funzione il tempo. L'articolo 6 stabilisce che il limite più lontano per la deposizione dei contrassegni e quindi per le designazioni è di 68 giorni prima delle elezioni; l'articolo 9 stabilisce come limite più vicino 45 giorni, vale a dire che ci sono 23 giorni durante i quali possono accadere molte cose e non ci sarebbe da meravigliarsi se coloro che sono stati designati 68 giorni prima, giunti al quarantacinquesimo giorno, possano non essere in condizione di provvedere all'incombenza per la quale sono stati designati.

Questo emendamento vuole aumentare il numero dei supplenti, in modo da evitare che, vigendo l'obbligo per i partiti e gli aggruppamenti politici di far compiere anche nelle circoscrizioni le operazioni dalle persone designate, possa accadere che queste operazioni non possano compiersi e da evitare quindi contestazioni, ricorsi e così via.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Capacchione e Luzzatto hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 46° giorno antecedente a quello della votazione, altri rappresentanti incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione telegrafica all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

L'onorevole Capacchione ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAPACCHIONE. La questione è stata ora in gran parte chiarita dall'onorevole Turchi, il cui emendamento tende allo stesso scopo. D'altra parte il relatore di minoranza, onorevole Luzzatto, aveva già avuto occasione di rilevare la necessità di emendare questo punto del progetto, ad evitare inconvenienti gravissimi. L'articolo 8 del disegno di legge prevede che all'atto del deposito del contrassegno abbia luogo la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o gruppo incaricati di effettuare il deposito presso l'ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto autenticato dal notaio. Ora si possono ipotizzare infiniti casi di sopraggiunto impedimento a che i rappresentanti designati assolvano il loro compito: una malattia, un sinistro, un arresto, una diversa costrizione come conseguenza di manovre più o meno fraudolente.

Noi abbiamo pertanto proposto questo emendamento aggiuntivo inteso ad evitare la impossibilità della presentazione delle liste, ove mai accada per disavventura che i rappresentanti designati ai termini della prima parte dell'articolo 8 non siano più in grado di assolvere al loro compito.

Come vedete, l'emendamento non contiene alcun sottinteso od insidia, per cui non dovrebbe trovarvi né diffidenti né dissenzienti. Io mi auguro che tanto l'onorevole relatore quanto l'onorevole ministro vorranno esprimere parere favorevole a questo emendamento, la cui fondatezza non può essere da alcuno contestata; mi auguro altresì che la Camera vorrà approvarlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 8?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario alla soppressione, favorevole invece all'emendamento subordinato degli onorevoli Gianquinto, Turchi e Caprara, che propone la nomina di più supplenti anziché di uno solo. Con l'accoglimento di questa subordinata, mi pare che gli onorevoli Capacchione e Luzzatto possano rinunciare al loro emendamento, perché non è prevedibile che si trovino impediti non soltanto i titolari ma anche tutti i supplenti.

PRESIDENTE. Effettivamente questa previsione è un po' troppo pessimistica; è di buon augurio prevedere che tra titolari e supplenti ve ne sarà qualcuno non impedito.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Nell'articolo 8 però è detto: « La designazione è fatta con un unico atto, autenticato dal notaio ». Occorrerebbe quindi sopprimere la parola « unico ».

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo limitatamente a questo punto, dato che l'onorevole Luzzatto abbandonerebbe l'emendamento presentato qualora fosse accettata la modifica ora proposta?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Occorre osservare che la richiesta mutilazione dell'espressione letterale dell'articolo 8 può dare luogo ad inconvenienti. Innanzi tutto ritengo che il dover fare « un unico atto » faccia comodo a tutti i partiti, perché se le designazioni dei supplenti dovessero avvenire con atti suppletivi, complicheremmo le cose. Per di più è molto difficile fare queste designazioni in sede di consultazione.

Quindi, riassumendo, sono contrario all'emendamento soppressivo, sono invece favorevole all'emendamento subordinato per l'aumento del numero dei supplenti, e per il resto al mantenimento del testo del disegno di legge, che, tutto considerato, è il migliore nell'interesse dei partiti.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. In queste condizioni ci è difficile rinunciare al nostro emendamento, perché esiste sempre l'ipotesi che nel lungo periodo a cui ha accennato l'onorevole Capacchione, avvengano dei fatti nuovi. Mi pare che veramente non giovi a nessuno il precludere la possibilità di presentare la lista in una circoscrizione in conseguenza di un fatto accaduto a determinate persone. Il sopprimere la parola « unico », onorevole ministro, non danneggia nessuno, perché i partiti possono sì procedere alla designazione con un unico atto, ma, occorrendo, possono anche farne un secondo. Il precludere questa possibilità, ripeto, è gravissimo. L'aver designato più supplenti diminuisce la probabilità che si verifichi l'ipotesi che desta le nostre preoccupazioni, ma non la esclude del tutto. In quel caso una lista, magari di importanza nazionale, rimarrebbe esclusa da una circoscrizione. Questo non ci pare giusto, e non giova a nessuno, perché un impedimento del genere può capitare a chiunque.

Queste sono le ragioni per cui io mi permetto di insistere nell'emendamento, nella forma subordinata che testé proponevo, nel senso cioè di sopprimere la parola « unico », forma subordinata che anche la maggioranza

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

della Commissione pareva incline ad accettare.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione su questa questione?

MAROTTA *Relatore per la maggioranza*. Poiché nella prima parte dell'articolo 8 è detto: « All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione... », la soppressione della parola « unico » non elimina la preoccupazione esposta dall'onorevole Luzzatto, perché praticamente la situazione resta la stessa.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Stando così le cose bisognerebbe accettare l'emendamento da noi presentato indipendentemente dall'emendamento Turchi al quale siamo favorevoli.

PRESIDENTE. Quindi ella mantiene l'emendamento.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Dobbiamo mantenerlo, tanto più che non vediamo gli inconvenienti che ne potrebbero derivare.

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Io sono d'accordo sugli emendamenti presentati dall'onorevole Turchi ed anche su quelli dell'onorevole ministro; soltanto quell'« uno o più » mi sembra esagerato. Poniamo un limite; che siano anche dieci, ma si stabilisca un limite.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifero, il suo pensiero è chiaro, ma formalmente occorrerebbe che la sua proposta fosse fatta propria dal proponente,

Onorevole Turchi?

TURCHI. A me non pare strettamente necessario limitare il numero, giacché nessun partito vorrà designare più supplenti di quanti ne siano necessari per far sì che non accada nulla che impedisca di compiere in tutte le circoscrizioni le operazioni necessarie.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Il gruppo democristiano voterà a favore dell'emendamento Turchi nella sua forma di « uno o più supplenti » ritenendo che sia nell'interesse degli stessi partiti non estendere oltre il logico numero i supplenti stessi e non ravvisando pertanto gravi inconvenienti ove questi siano, poniamo, tre o quattro.

Quando poi all'emendamento Capacchione-Luzzatto, noi voteremo contro giacché ci pare necessario che fino dal momento

iniziale si debba sapere chi presenterà le liste nelle circoscrizioni e pensiamo che la cautela rappresentata dall'emendamento Turchi sul numero dei supplenti possa tranquillizzare anche circa ogni possibile iettatura che abbia a gravare su coloro che siano designati a questo compito.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. È bene precisare però il numero dei supplenti: la formula « uno o più » non mi pare accettabile.

TURCHI. Signor Presidente, non comprendo le preoccupazioni dell'onorevole ministro, quasi vi fosse un partito che possa trovare conveniente fare troppe designazioni.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Onorevole Turchi ritengo che il non fissare il numero sia motivo di confusione.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Si potrebbe stabilire il numero di tre come limite: proporrei però che venisse almeno precisato, ai fini della interpretazione della norma, che i supplenti possono sostituire il titolare soltanto in caso di impedimento.

Io mi preoccupo della ipotesi che il supplente presenti una lista diversa da quella che dovrebbe presentare.

PRESIDENTE. Onorevole Marotta, se verrà accolta la proposta del numero di tre, su cui ho l'impressione che stia per realizzarsi un punto d'accordo, potremmo poi in sede di coordinamento, con una norma interpretativa, determinare i casi in cui interviene il supplente.

Io penserei, accogliendo il suo pensiero, che il titolare dovrebbe fare una dichiarazione con la quale investe il supplente della funzione.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Ritengo che sia superfluo anche questo. È essenziale, però, stabilire che non possa determinarsi un contrasto fra il supplente e il titolare. Se, per esempio, dopo che il supplente presenta una lista, si presenta il titolare a sua volta con un'altra lista, è quella del titolare che bisogna ritenere come valida.

PRESIDENTE. Data la delicatezza del problema, proporrei di votare prima l'emendamento Gianquinto-Turchi, salvo studiare questi problemi applicativi e discuterli in una prossima seduta.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Visto che vi è un consenso notevole sulla acquisizione dei delegati supplenti, conviene accettare l'emendamento Capacchione-Luzzatto, con una piccola modificazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

L'emendamento dice: « Con le stesse modalità » (quindi, non si parla di atto unico) « possono essere indicati, entro il 46° giorno antecedente a quello della votazione »; si potrebbe continuare così: « rappresentanti supplenti in numero non superiore a due incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano impediti a provvedervi per fatto sopravvenuto ».

PRESIDENTE. Onorevole Capacchione?

CAPACCHIONE. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Turchi?

TURCHI. Non voglio rivendicare la paternità dell'emendamento, purché la garanzia sia ottenuta; perciò non insistiamo nella votazione del nostro emendamento aderendo a quello Capacchione-Luzzatto con la modifica proposta dal ministro.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Sì, signor Presidente.

COVELLI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Voteremo allora a scrutinio segreto il testo dell'articolo.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Non sono d'accordo con la votazione unica, perché, se non venisse approvato l'articolo, non regoleremmo la possibilità di designazione.

PRESIDENTE. La prassi è che un emendamento accolto dalla Commissione diventa testo nell'articolo, quando non vi sono altri emendamenti concorrenti.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, non vi è da temere che l'articolo sia respinto, date le posizioni fin qui manifestatesi. Comunque, se si verificasse questa assurda eventualità, ci troveremmo in una situazione assai difficile perché non avremmo regolato una materia che ha bisogno di essere regolata.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, la pregherei di dar lettura della formula che ella ha proposto, e poi vedremo in qual modo applicare la richiesta di scrutinio segreto avanzata dall'onorevole Covelli.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il testo dell'articolo 8 dovrebbe essere il seguente:

« All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti e i gruppi politici organizzati devono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione,

di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 56° giorno antecedente quello della votazione.

« Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 46° giorno antecedente (cioè 10 giorni dopo) a quello della votazione, altri rappresentanti supplenti in numero non superiore a 2, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione telegrafica all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce ».

Toglierei però la parola « telegrafica » perché vi sono altri mezzi. Basterà dire: « ne dà immediata comunicazione ».

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. D'accordo.

PRESIDENTE. Poiché, secondo la formulazione testé letta dal ministro dell'interno, l'articolo 8 conta di due commi, avremo due votazioni distinte.

COVELLI. Trasferiamo la richiesta di scrutinio segreto sul primo comma, riservandoci di ripetere tale richiesta per il secondo comma.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul primo comma dell'articolo 8, nel testo or ora letto dall'onorevole ministro dell'interno.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	389
Maggioranza . . . . .	195
Voti favorevoli . . . . .	360
Voti contrari . . . . .	29

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albarello — Albizzati — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amadei — Amatucci — Amendola Giorgio —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

Amendola Pietro — Amiconi — Andreotti — Anfuso — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angioy — Antomozzi — Ariosto — Assennato — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Bartoloto — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Giuseppe — Basso — Bei Ciufoli Adele — Bellotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berloffia — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Berti — Bertinelli — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biaggi — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Boldrini — Bolla — Bonino — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bozzi — Breganze — Brodolini — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buzzelli.

Cacciatore — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Caprara — Caramia — Carcaterra — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Cianca — Cibotto — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Curcio — Cuttitta.

D'Ambrosio — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Caro — Degli Occhi — Delcroix — Del Fante — Delli Castelli Filomena — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Marsanich — De Martino Francesco — De Meo — De Vita — Diaz Laura — Di Bella — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Dugoni.

Elkan.

Fabriani — Facchin — Faletra — Fanelli — Farinet — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrario Celestino — Ferri — Filosa — Fina — Fiorentino — Floreamni Gisella — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Formichella — Francavilla — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudio — Gelmini — Geraci — Germani — Ghislandi — Gianquinto — Giolitti — Giraudo — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini —

Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziosi — Greco — Grezzi — Grifone — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Gullo.

Helper.

Infantino — Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Rocca — Larussa — Leccisi — L'Eltoire — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifero — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Madia — Maghetta — Magno — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Manzini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marenghi — Marotta — Martinelli — Martoni — Martuscelli — Marzano — Marzotto — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mateotti Gian Matteo — Mazza — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Michelini — Minasi — Montanari — Montelatici — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natali Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicosia — Noce Teresa.

Ortona.

Pacati — Pacciardi — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Pertini — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pignatelli — Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Pozzo — Priore.

Quarello — Quantieri.

Raffaelli — Reali — Reposi — Ricca — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roberti — Romanato — Romita — Romualdi — Ronza — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rubeo — Rubino — Rumor — Russo.

Sacchetti — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sanzo — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarpa — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciaudone — Sciorilli Borrelli — Scoca — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Secreto — Sevaggi — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spadola — Spallone — Spampinato — Sparapani

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

— Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Terranova — Titomanlio Vittoria — Tognoni — Tolloy — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Troisi — Truzzi — Turchi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Vicentini — Vigo — Villa — Villabruna — Villani — Viola — Vischia — Viviani Arturo — Viviani Luciana.

Walter.

Zamponi — Zannerini — Zanoni — Zannotti — Zerbi.

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Bontade Margherita.  
Cavallari Nerino.  
Fadda — Ferrari Aggradi — Ferraris Emanuele — Ferreri.

Giglia.

Matteucci.

Pastore — Pignatone.

Rosati.

Sabatini.

Vedovato.

(Concesso nella seduta odierna):

Benvenuti.  
Jervolino Maria.  
Viale.

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione del secondo comma nel testo Capacchione così modificato dal ministro, d'accordo con la Commissione:

« Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 46° giorno antecedente a quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce ».

ALMIRANTE. *Relatore di minoranza.* Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul secondo comma dell'articolo 8, di cui ho dato testé lettura.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	367
Maggioranza . . . . .	184
Voti favorevoli . . . . .	346
Voti contrari . . . . .	21

(La Camera approva).

*Hanno preso parte alla votazione.*

Aimi — Albarello — Albizzati — Alicata  
Almirante — Amadei — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Anfuso — Angelini Ludovico — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Angioy — Antonozzi — Assennato — Audisio.

Bacelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barattolo — Barberi Salvatore — Barbieri Orazio — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Basile Giuseppe — Basile Guido — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berloffo — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Berti — Bertinelli — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Breganze — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Buzzelli.

Cafiero — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappugi — Caprara — Carcaterra — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Ceccherini — Cerauolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciarì Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Colognatti — Compagnoni — Concas — Conci Elisabetta — Corona Giacomo — Cotellessa — Cottone — Covelli — Cremaschi — Curcio — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

Capua — De Caro — Della Seta — Delli Castelli Filomena — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Martino Francesco — De Marzio Ernesto — De Meo — De Vita — Diaz Laura — Di Bella — Diecidue Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio Di Prisco — D'Onofrio — Driussi — Dugoni.

Elkan.

Facchin — Faletta — Fanelli — Farinet — Farni — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrario Celestino — Ferri — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Formichella — Francavilla — Franzo — Fumagalli.

Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatti Caporaso Elena — Galto — Gaudioso — Gellini — Geraci — Germani — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Greco — Grifone — Guadalupi — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

Helfer.

Infantino — Ingrao — Invernizzi — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Rocca — Larussa — La Spada — Latanza — Leccisi — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifero — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Maglietta — Magnani — Magno — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Manzini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marilli — Marino — Marotta — Martinelli — Martoni — Martuscelli — Marzotto — Masini — Massola — Matteotti Giancarlo — Mazza — Mazzali — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Michelini — Minasi — Montagnana — Montanari — Montelatici — Montini — Moro — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Giorgio — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicosia — Noce Teresa. Ortona.

Pacati — Pacciardi — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pavan — Pedini — Pelosi — Perdonà — Pertini — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pignatelli — Pigni

— Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Pozzo — Priore.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Reali — Repossi — Ricca — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Roberti — Romanato — Romano — Romita — Romualdi — Ronza — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rubeo — Rumor — Russo.

Sacchetti — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Santi — Sanzo — Saragat — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scoca — Scotti Francesco — Secreto — Segni — Selvaggi — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spallone — Sparapani — Sponziello — Stella — Storchì — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Tarozzi — Taviani — Titomanlio Vittoria — Togni — Tognoni — Tollo — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Truzzi — Turchi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchiotti — Veronesi — Vicentini — Vigo — Villa — Villani — Vischia — Viviani Arturo — Viviani Luciana.

Walter.

Zamponi — Zanibelli — Zanoni — Zanotti — Zerbi.

*Sono in congedo* (Concesso nelle sedute precedenti):

Bontade Margherita.

Cavallari Nerino.

Fadda — Ferrari Aggradi — Ferraris Emanuele — Ferreri.

Giglia.

Matteucci.

Pastore — Pignatone.

Rosati.

Sabatini.

Vedovato.

(Concesso nella seduta odierna):

Benvenuti.

Jervolino Maria.

Viale.

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

indicati nella tabella A, allegata al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, dalle ore 8 del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

« Insieme con gli atti di accettazione delle candidature, devono essere presentati i certificati di nascita, o documento equipollente, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista di candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

« La Cancelleria accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'articolo precedente, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata al presentatore ».

PRESIDENTE. L'onorevole Jervolino Angelo Raffaele propone di aggiungere alle parole: « tabella A allegata al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 »; le parole: « modificata dal punto 5°) della legge 31 marzo 1953, n. 148 ».

Ha facoltà di illustrare questo emendamento.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Ho già svolto questo emendamento di carattere esplicativo, in sede di discussione sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Turchi, Gianquinto e Caprara propongono di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« La cancelleria accertata l'identità personale del depositante, redige il verbale di ricevuta degli atti e ne rilascia copia al presentatore ».

L'onorevole Turchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TURCHI. Con questo emendamento volevamo garantire che anche persone diverse da quelle designate dal Ministero dell'interno potessero compiere le operazioni previste dalla legge nelle circoscrizioni. Poiché questa garanzia è contenuta nel testo dell'articolo 8, non abbiamo ragione di insistere sull'emendamento stesso e, pertanto, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Jervolino ?

MAROTTA *Relatore per la maggioranza*, La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DE CARO, *Ministro senza portafoglio*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Procederemo alle votazioni sull'articolo 9 in altra seduta.

Onorevole Marotta, ella doveva formulare tecnicamente, d'accordo con il relatore di minoranza, onorevole Luzzatto, il testo del comma aggiuntivo all'articolo 7, già approvato.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. I commi aggiunti sarebbero due, e la loro formulazione tecnica è la seguente:

« Sono sottoposte all'ufficio elettorale centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dei depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile con quello che abbiano presentato; a quest'ultimo effetto tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.

« Le opposizioni debbono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua desisione, e nello stesso termine devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio elettorale centrale nazionale che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse ».

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta questa formulazione ?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. La accetto.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, questo principio era stato già approvato nel corso di questa seduta. Pongo ora in votazione il testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12,50.**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. VITTORIO FALZONE